



REGISTRO CIVIL  
E TABELIONATO  
MARINA FIORESE MACHADO  
M. Registro Civil e Tabelião  
Escreventes Juramentados  
Eustáquio Alves Machado  
Luclano Alves Machado  
Av. José Grillo 671  
C. do Castelo - E. S. Santo

CÓPIA XEROX  
AUTENTICAÇÃO  
Confere com original que me foi  
apresentado. Dou fé.  
Cone. do Castelo, 26 de 05 de 1937  
Tabelião

*6539*



HOSEDEARIA DE IDENTIFICACAO  
VISTO  
JUN 9 1937  
SAO PAULO

IN NOME DI SUA MAESTA



PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

N° del Registro 26  
N° del Passaporto 140

CONNOTATI

Età anni 42  
Statura metri 1.68  
Capelli castani  
Sopracciglia id  
Occhi cerulei  
Naso regolare  
Bocca id  
Mento largo  
Barba castagna  
Segui particolari

Condizione *libero*

Nato a *Cresara*

Domicilio *id*

Firma del latore

*Il Ministro per gli Affari Esteri  
prega le Autorità Civili e Militari di Sua Maestà  
e delle Potenze amiche e alleate di lasciare liberamente passare*

*Busato Antonio fu tanto che si è  
nel Brasile con la moglie Nicoletta Maria  
d'anni 39 e figli Giovanni d'anni 16 Santo  
d'anni 12 Luigi d'anni 7*

*Il presente Passaporto rilasciato a *vicenza*  
il *4* Maggio milleottocentotrentadue  
Pietro d'Alba del sindaco di *Cresara*  
è valido per un anno.*



Per delegazione  
del Ministro per gli affari esteri  
*Al. P. C. F.*

SERVIZIO DE IMMIGRAÇÃO  
 e de fins migratorias  
 e de fins migratorias  
 e de fins migratorias  
 e de fins migratorias

CARTORIO CIVIL  
 E TABELIONATO  
 VINA FIORESE MACHADO  
 Escreventes Juramentados  
 Celstrato Alves Machado  
 Luciano Alves Machado  
 Av. José Grillo 671  
 São Castelo - E. E. Sanie

CÓPIA XEROX  
 AUTENTICAÇÃO  
 Confero com original que me foi  
 apresentado. Dou fé.  
 Cons. de Castelo 26 de 05 de 1997.  
 Tabela

**AVVERTENZE.**

a) Gli Italiani soggetti alla leva si avvertono, che, ovè al tempo della loro chiamata sotto le rr. bandiere non si presentino personalmente per prendere servizio se appartenenti alla prima categoria, o non si facciano rappresentare per delegazione regolare (tutto nel caso in cui siano iscritti alla seconda categoria per il numero estratto a sorte, quanto nel caso in cui per ragioni di famiglia abbiano diritto di essere assegnati alla terza categoria; verranno indistintamente dichiarati renitenti dal consiglio di leva ed incorreranno in tutte le conseguenze di tale dichiarazione.

b) Gli Italiani che recansi in Francia e sue colonie si avvertono di avere presenti le seguenti disposizioni della legge francese ed anche non siano esposti a perdere a loro insaputa la propria nazionalità.

La legge francese considera come cittadino francese:

1° Colui che è nato in Francia da un italiano nato esso medesimo in Francia;

2° Colui che, essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, se nell'anno che segue la maggiore età non stipula la qualità di francese e non prova, ove ne sia il caso, di avere adempiuto gli obblighi militari in Italia;

3° Colui che essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, non vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, e che avendo trascurato di farsi cancellare dai ruoli del censimento francese; prenda parte alle operazioni della leva in Francia senza farvi opposizione.

Perciò gli Italiani aventi patria potestà (genitori, tutori, ecc.) debbono curare che siano cancellati in tempo dalle liste di censimento e di leva i soggetti alla loro potestà, anche nel caso che questi non siano domiciliati in Francia.

c) Gli Italiani che recansi al Messico e che vi si debbono temporaneamente stabilire si avvertono delle seguenti disposizioni colà vigenti circa la naturalizzazione:

Sono considerati messicani

1° Gli stranieri che acquistino beni immobili sul territorio della repubblica, quando nell'atto di compra non facciano constare della loro intenzione di mantenere la nazionalità d'origine;

2° Gli stranieri cui nascano figli nel Messico, quando all'atto d'iscrizione della nascita non facciano la dichiarazione come alla precedente avvertenza;

3° I figli di padre straniero, o di madre straniera o di padre sconosciuto, nati nel Messico, finché non giungano all'età, in cui, a termini della legge d'origine, siano maggiorenni, o dentro l'anno susseguente non manifestino la volontà di seguire la nazionalità del padre, o della madre secondo i casi;

4° I coloni stranieri che si rechino al Messico in virtù di contratti stipulati in conformità della legge francese.

d) Gli Italiani che emigrano agli Stati Uniti dell'America del Nord sono avvertiti che per le leggi vigenti nell'Unione, è vietato lo sbarco ai delinquenti, mentecatti, idioti, indigenti, agli individui affetti da mali ributtanti o contagiosi, nonché a coloro che si rechino a lavorare negli Stati Uniti, in forza di contratto stipulato all'estero.

Qualora un immigrante così vincolato riesca a sbarcare, e nel termine di un anno sia scoperto e convinto d'aver contravenuto alla legge, è soggetto ad espulsione dal territorio della Repubblica. Le spese del di lui viaggio di ritorno sono poste a carico del proprietario della nave che lo trasportò.

Il divieto non concerne i domestici che accompagnano i propri padroni.

Per gli opportuni chiarimenti e direzioni rivolgersi ai regi consoli.

*Handwritten notes and signatures:*  
 Mathilde  
 1897  
 1902  
 Espirito Santo  
 Districto de Espirito Santo  
 Cons. de Castelo  
 Av. José Grillo 671  
 São Castelo - E. E. Sanie